

- 2) Se si possa ritenere che, qualora tale autoveicolo sia stato soggetto ad una tassa analoga, ovvero alla tassa sull'inquinamento (con lo stesso contenuto concettuale e allo stesso scopo, ovvero per il rispetto dell'ambiente conformemente ai principi e agli obiettivi di cui all'art. 174 TCE e seguenti), in uno Stato membro, in occasione della prima immatricolazione in un altro Stato membro sia possibile istituire tale tassa sull'inquinamento con gli stessi obiettivi previsti dall'art. 174 TCE e seguenti del Trattato, anche se in precedenza era già stato soggetto a una tassa sull'inquinamento in un altro Stato membro.
- 3) Infine, qualora invece tale autoveicolo non sia stato soggetto in un altro Stato membro a una tassa sull'inquinamento (perché non esisteva questa tassa o per altri motivi), ma con l'immatricolazione successiva in un altro Stato membro, ad esempio in Romania dove si paga tale tassa, all'atto della prima immatricolazione sia soggetto alla tassa sull'inquinamento in tale Stato, se si possa ritenere, in siffatta ipotesi, che sono violati i principi dell'unione doganale e di una protezione interna indiretta prevista dagli artt. 23, 25 e 90.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 17 marzo 2010 — Greenstar-Kanzi Europe NV/1. Jean Hustin e 2. Jo Goossens

(Causa C-140/10)

(2010/C 161/27)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Greenstar-Kanzi Europe NV

Convenuti: Jean Hustin

Jo Goossens

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 94 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994⁽¹⁾, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 873⁽²⁾, in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1 e 3, 16, 27 e 104 del citato regolamento n. 2100/94, debba essere interpretato nel senso che il titolare o il licenziatario può avviare un'azione civile per violazione nei confronti di chiunque effettui atti riguardanti il materiale a quest'ultimo venduto o ceduto da un

licenziatario, allorché non siano state rispettate le limitazioni convenute nel contratto di licenza tra il licenziatario e il titolare della privativa comunitaria per il caso di vendita di detto materiale.

- 2) In caso di risposta affermativa, se ai fini della valutazione della violazione sia rilevante che colui che effettua i menzionati atti sia al corrente, o si ritiene debba essere al corrente, delle limitazioni contenute nel contratto di licenza di cui sopra.

⁽¹⁾ GU L 227, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 162, pag. 38.

Ricorso proposto il 16 marzo 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-141/10)

(2010/C 161/28)

Lingua processuale: olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuzschitz e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure necessarie a porre fine alla normativa secondo cui determinate prestazioni previdenziali non sono versate a cittadini di altri paesi dell'Unione europea, i quali esercitano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione nei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 13, n. 2, lett. a) e 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾ e degli artt. 45-48 TFUE;

— Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Di recente il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto chiarimenti alla Commissione riguardo a cittadini portoghesi che prestano la loro attività lavorativa presso una piattaforma di perforazione continentale nei Paesi Bassi e risiedono in Portogallo, senza tuttavia godere delle medesime condizioni di lavoro e sicurezza sociale dei lavoratori residenti nei Paesi Bassi.